



**Tribunale di Bari**  
**Quarta sezione civile**

**R.G. [REDACTED] / 2021**

Il Giudice, dott.ssa Assunta Napoliello,  
letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

**OSSERVA**

1. Il ricorso è ammissibile: seppur con una portata attenuata rispetto a quanto previsto dalla disciplina previgente, la strumentalità e la provvisorietà rimangono elementi tipizzanti i provvedimento d'urgenza e, insieme alle altre caratteristiche della residualità ed atipicità ed ai requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, contribuiscono a delineare i profili di ammissibilità e di contenuto nonché l'ambito di applicazione dei provvedimenti in questione": tuttavia, quel che è necessario per la verifica della strumentalità funzionale della cautela richiesta, è che, dal corpo complessivo del ricorso sia possibile individuare il *thema decidendum* (e al convenuto di svolgere le proprie difese). Così posta la questione, se è pur vero che nel ricorso non vi è una separata articolazione delle conclusioni della futura azione di merito, questa può dirsi rintracciabile nelle argomentazioni svolte dalla difesa (v. in part. pagg. 21-22 ricorso) della ricorrente laddove rinvia ad un futuro giudizio di danni per ottenerne il risarcimento e provocati dalla complessiva condotta (come descritta) della Banca odierna resistente;

2. È ammissibile anche perché, la segnalazione a sofferenza presso la centrale rischi, trattandosi di una attività meramente informativa, o meglio di trasmissione dati, che viene posta in essere direttamente da un soggetto privato, ossia l'istituto di credito convenuto, in conformità a quanto previsto dalla circolare sulla centrale rischi della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio

1991, nell'ultimo aggiornamento (29 aprile 2011), non è tutelabile con altri strumenti tipici, tra l'altro non indicati o specificati dalla Banca: può dirsi in generale che difetta il presupposto per l'applicazione dell'art. 10, comma 4 del d.lg. 150/2011, ossia l'esistenza di un provvedimento amministrativo; la controversia non è poi riconducibile a quelle concernenti il codice della privacy laddove, chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi si duole non delle modalità con cui i dati relativi all'insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti ma ancora e più semplicemente dell'assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi.

Dunque, non è rinvenibile altro strumento se non quello cautelare residuale disciplinato dall'art. 700 cpc.

3. Sulla segnalazione della società accollante in luogo dell'accollata: parte ricorrente (v. note del 22.11.2021) ha preso atto dell'avvenuto avviso, compiuto con raccomandata del 3.5.2019, con cui la Banca comunicava alle due società (██████████) il diniego alla liberazione di quest'ultima dalle obbligazioni di cui ai mutui e la permanenza dell'obbligo solidale ex art. 1273, 3°, c.c. e della regolarità formale della segnalazione a in C.R.. Allo stato, poi, la firma apposta sulla cartolina di ricevimento da parte dell'ufficiale postale dell'incaricato alla ricezione della ██████████ deve ritenersi valida fino a proposizione di querela di falso, neanche prospettata dalla difesa della ricorrente. La questione può dirsi ormai e allo stato non più oggetto di lite.

4. La domanda cautelare va necessariamente limitata alla richiesta di cancellazione della segnalazione della società, atteso che, per le società di capitali, l'istituto – per disposizione normativa – non segnala in C.R. il nominativo del legale rappresentante ma solo della società.

5. Ciò detto, nel merito, al fine di valutare la legittimità della segnalazione effettuata dalla resistente è opportuno rammentare che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, al quale questo Giudice aderisce, la segnalazione non è un fatto automatico ma implica invece una valutazione della banca in ordine all'insolvenza del cliente. Il soggetto segnalante deve verificare sulla base degli elementi oggettivi a sua disposizione se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio, dovendo tenere conto degli elementi quali la liquidità del

soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, fermo restando che non possono tali elementi integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità.

Ora, la fattispecie in esame, si colloca in un contesto temporale e di legislazione emergenziale particolare, avendo la società ricorrente invocato l'applicazione in suo favore della disciplina di cui al d.l. 18/2020 e successive integrazioni e proroghe, che le avrebbero consentito di ottenere la sospensione e la dilazione dei pagamenti scaduti e da scadere, favor illegittimamente negato dalla Banca; questa, infatti, ritenuto il credito in sofferenza ed escluso dalla norma, dichiarava la decadenza dal termine procedendo alla segnalazione alla C.R. avendo riscontrato l'inadempimento nei pagamenti dei finanziamenti in essere.

Sostiene la difesa della banca che, il credito della [REDACTED] doveva ritenersi in sofferenza e dunque, non meritevole della moratoria legislativa: ora, come è noto, all'interno dei crediti deteriorati (NPE, Non Performing Exposure), esistono tre tipologie, le quali stanno ad indicare diversi stati di gravità dell'inadempienza. Queste sono gli NPL (Non Performing Loans corrispondenti alle vecchie sofferenze, ossia crediti di soggetti insolventi o in condizioni equiparate), gli UTP (ossia Unlikely to Pay, corrispondenti ai vecchi incagli ora inadempienze probabili, crediti per i quali la banca giudichi improbabile l'adempimento integrale senza ricorrere ad azioni quali l'escussione delle garanzie). Infine vi sono le esposizioni scadute e/o sconfinanti (Past Due) ossia quelle che eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e/o oltre una predefinita soglia di rilevanza (100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio -cosiddetta soglia assoluta- oppure l'1% dell'esposizione). L'art. 56 comma 4 del citato dl. 18/2020 esclude dal beneficio previsto dal comma 2 dello stesso articolo, le imprese le cui esposizioni debitorie, alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate: infatti, tra le condizioni per accedere alla sospensione che deve avere l'impresa vi è quella che al momento della comunicazione il debitore (ovvero il soggetto che chiede la moratoria) si trovasse in bonis, ossia non fosse classificabile come soggetto in esposizione deteriorata (sofferenze, inadempienze probabili,

esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate): in particolare, non devono esserci rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Ora, con riferimento alla società ricorrente, alla data della richiesta di sospensione nei pagamento avanzata, solo una (la penultima, n. 34) delle rate del mutuo del 24.7.2002 era scaduta (il 4.8.2019), mentre la n. 35 sarebbe scaduta il 4.2.2020 e, quindi, ancora non trascorso il termine di 90 giorni, rate relative ad un mutuo garantito da pegno di € 230.000,00 (v. all. 12 fasc. resistente).

Così stando le cose, di certo non vi era inadempimento che giustificava la decadenza dal beneficio del termine a mente dell'art. 40 TUB, ma neppure vi erano le condizioni per ritenere l'inadempimento grave atteso che l'unica rata effettivamente non pagata da più di 90 gg era la penultima di un considerevole finanziamento praticamente quasi del tutto estinto e garantito da pegno esistente presso la stessa banca mutuante.

Questo al fine di non ritenere che la posizione della società potesse ritenersi a quella epoca in sofferenza tale da escludere quel debitore dall'ammissione ai benefici di legge (moratoria nei pagamenti).

Cira la valutazione complessiva della situazione economica-finanziaria della società segnalata, dai bilanci prodotti in giudizio (anno 2019 e 2020 alleg. parte ricorrente) risultano flussi di cassa attivi e, soprattutto, dal Dossier ██████ prodotto dalla Baca (all.34) emerge che la società all'epoca della segnalazione presentava un rischio moderato circa la situazione economica-finanziaria, e un fattore di rischio di impresa pari a zero.

Per come già detto in precedenza, il principio generale che regola l'onere per l'intermediario di procedere alla segnalazione è quello per cui questi deve accertare l'esistenza dello stato d'insolvenza o di situazioni sostanzialmente equiparabili: il perseguimento dell'interesse generale, sotteso alla disciplina della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, può ritenersi conseguito solo se gli intermediari utilizzano il potere di segnalazione nel rispetto delle regole dettate dalla normativa di riferimento, prima ancora che dei principi generali in tema di correttezza e buona fede. In tal senso, il presupposto per la segnalazione risiede nella incapacità del debitore di far fronte con mezzi normali alle obbligazioni assunte, con l'esclusione di ogni automatismo tra

inadempimento e segnalazione: la posizione della [REDACTED] per quanto rappresentato, non presentava tali indici di allarme da giustificare la segnalazione alla CR in ragione dei tempi di scadenza delle rate richieste in pagamento (di cui una riferita ad un ingente mutuo per cui residuavano solo due rate), della esistenza di un pegno costituito in banca, degli indici di solidità economica e finanziaria derivante dalla indagine [REDACTED].

6. Infine, sul periculum, va detto che la classificazione di un credito come "sofferenza" e la sua successiva segnalazione non hanno valore vincolante per gli altri Istituti di credito, aderenti al servizio, che possono liberamente decidere sulle richieste di finanziamento, presentate da soggetti che risultano segnalati. Tuttavia, la pratica dimostra che il flusso informativo fornito dalla Centrale dei Rischi determina negli operatori un atteggiamento conformativo: le banche subiscono un condizionamento negativo, nei casi in cui dall'informativa emerge l'esistenza di una posizione a "sofferenza"; e analogo condizionamento produce una segnalazione errata e/o inesatta, ragione per cui deve ritenersi che sussiste anche il periculum invocato da parte ricorrente. La segnalazione in CR pregiudica l'accesso al credito e va così a minare la possibilità di investimenti e guadagni futuri, incidendo altresì sull'immagine personale e professionale della ricorrente.

7. Il ricorso va accolto nei termini di cui al dispositivo.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese, procedimenti cautelari, valore indeterminabile complessità bassa.

p.q.m.

ORDINA a [REDACTED] di revocare l'effettuata segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia della posizione di "sofferenza" relativamente alla posizione della [REDACTED]

CONDANNA [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] [REDACTED]

che liquida in complessivi € 5500,00.

Si comunichi Bari, 13/01/2022

Il Giudice

Assunta Napoliello